## **MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 8.1 DELL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE N. 337/07 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA**

(Modulo per la fideiussione bancaria per l’ammissione alla procedura concorsuale)

Spett. le

Cassa per i servizi energetici e ambientali

…, lì …

Fideiussione (rif. n. …)

La Banca …, filiale di …, con sede legale in …, C.F. …, P.I. …, iscritta al Registro delle Imprese al n. …, iscritta all’Albo delle banche … al n. …, capitale sociale Euro … , in persona dei suoi legali rappresentanti … (nel seguito: la Banca),

# PREMESSO CHE

* ai sensi dell’articolo 8.1 dell’allegato A della Delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 337/07 (di seguito Delibera), come successivamente modificata e integrata, le società di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 125 del 2007, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 73 del 2007 (di seguito società di vendita), a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, sono tenute a rilasciare fideiussione bancaria a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA);
* ai sensi dell’articolo 8.2 della Delibera, gli esercenti individuati tramite le procedure concorsuali sono tenuti a rilasciare, entro i termini stabili dall’Acquirente Unico S.p.A, a favore della CSEA fideiussione bancaria per un ammontare di 1.000.000 (un milione) euro per ciascuna area territoriale per la quale risulta vincitore, pena la decadenza dall’incarico;
* la società …………….*(denominazione e ragione sociale*)………, con sede legale ……………………., in persona del legale rappresentante……, codice fiscale/partita IVA …, capitale sociale Euro…, di cui sottoscritto …, di cui versato …, iscritta presso …, (nel seguito Richiedente) è società di vendita di energia elettrica interessata a partecipare alle procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea;
* il Richiedente, ai sensi del su citato articolo 8.1 ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, per un ammontare di 30.000 (trentamila) euro.

# TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della CSEA secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 125 del 2007 (di seguito Regolamento).

1. La fideiussione è valida ed efficace dal ………*(data da indicare)*………… fino all’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui si svolge la Procedura.

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce:

* l’affidabilità dell’offerta ai sensi dell’art. 8.1 della Delibera;
* la costituzione a favore della CSEA della fideiussione bancaria per un ammontare di 1.000.000 (un milione) euro, ai sensi dell’articolo 8.2 della Delibera, entro i termini stabiliti dall’Acquirente Unico S.p.A..

3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l’importo di Euro 30.000 (trentamila), senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della CSEA.

4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via posta elettronica certificata PEC, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

5. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la CSEA dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la CSEA non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

6. In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale del Richiedente nei confronti di CSEA dovesse essere dichiarata invalida.

7. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

8. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della CSEA, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della CSEA.

9. La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della presente fideiussione e spettanti alla CSEA siano esercitati dalla CSEA, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.

10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: *…………*…– , indirizzo di posta elettronica PEC*………*… . Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica certificata.

11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*pagamento a prima richiesta*), 5 (*deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del codice civile*), 6 (*deroga alla validità*), 7 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile*), 8 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 11 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

*N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*